

politiche
sociali
studi e ricerche

Analisi e strumenti di politica sociale

a cura di
Dino Rizzi, Francesca Zantomio



Edizioni
Ca' Foscari

politiche
sociali
studi e ricerche

Politiche sociali: studi e ricerche

Collana scientifica del Centro di Ricerca sulle Politiche Sociali (CPS)
Dipartimento di Economia
Università Ca' Foscari Venezia

Direttore
STEFANO CAMPOSTRINI

Comitato Scientifico
LUIGI BENVENUTI
GIOVANNI BERTIN
SILVIO GIOVE
FABRIZIO PANOZZO
DINO RIZZI
GAETANO ZILIOGRANDI
ALEX ROBERTSON, Edinburgh University, Scotland
DAVID MCQUEEN, Emory University, Atlanta, USA

Volume 3. Analisi e strumenti di politica sociale

Autori
GIOVANNI BERTIN, Università Ca' Foscari Venezia
ELENKA BRENNI, Università Cattolica del Sacro Cuore
AGAR BRUGIUVINI, Università Ca' Foscari Venezia
LUDOVICO CARRINO, Università Ca' Foscari Venezia
ENRICA CRODA, Università Ca' Foscari Venezia
CINZIA DI NOVI, Università Ca' Foscari Venezia
ANNA MARENZI, Università Ca' Foscari Venezia
DAVIDE MINNITI, Direzione Sanitaria OO.RR. di Rivoli, ASL TO3, Torino
ANDREA PASTORE, Università Ca' Foscari Venezia
NOEMI PACE, Università Ca' Foscari Venezia
VINCENZO REBBA, Università degli Studi di Padova
DINO RIZZI, Università Ca' Foscari Venezia
STEFANO FEDERICO TONELLATO, Università Ca' Foscari Venezia
MARIA GABRIELLA ZAMPIROLO, Azienda Ospedaliera-Universitaria
San Giovanni Battista, Torino
FRANCESCA ZANTOMIO, Università Ca' Foscari Venezia

Analisi e strumenti di politica sociale

a cura di
Dino Rizzi e Francesca Zantomio



Edizioni
Ca' Foscari

© 2013 Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 1686
30123 Venezia

edizionicafoscari.unive.it

ISBN 978-88-97735-46-5

7	Presentazione
9	Introduzione
15	Politiche sociali e sviluppo locale: il ruolo del capitale sociale GIOVANNI BERTIN
45	L'esclusione sociale in Italia: approcci alternativi per un'indagine regionale LUDOVICO CARRINO
107	Un'analisi del <i>welfare</i> regionale italiano mediante metodi di classificazione basati su modelli statistici ANDREA PASTORE, STEFANO FEDERICO TONELLATO
135	Crisi economica e riduzione del reddito: effetti sullo stato di salute ENRICA CRODA, NOEMI PACE
151	Riforme nel settore sanitario in Cina: rassegna degli effetti sulla domanda di cure sanitarie, spese <i>out-of-pocket</i> e risparmio familiare NOEMI PACE
176	Ticket o franchigia? Considerazioni per una riforma delle compartecipazioni alla spesa sanitaria VINCENZO REBBA, DINO RIZZI
211	Trattamento del tumore della prostata con tecnologie avanzate: la salute percepita dai pazienti CINZIA DI NOVI, DAVIDE MINNITI, MARIA GABRIELLA ZAMPIROLO

Il trattamento dei carichi familiari riconosciuto dall'IRPEF

Anna Marenzi, Dino Rizzi

1. Introduzione

La normativa sull'IRPEF prevede, fin dalla sua istituzione, un riconoscimento dei carichi familiari del contribuente ai fini della determinazione del debito d'imposta. La riduzione dell'imposta per la presenza di familiari a carico può essere interpretata come derivante dalla riduzione dell'indice di capacità contributiva riconosciuta dal legislatore al contribuente che si trova in determinate situazioni. In altri termini, il legislatore non considera il reddito imponibile calcolato per il contribuente come il corretto indicatore di capacità contributiva e, di conseguenza, procede ad una sua riduzione per un problema di equità orizzontale.

Se lo Stato riconosce ad un contribuente degli sgravi fiscali (non importa se deduzioni o detrazioni) per carichi familiari rispetto ad una famiglia di riferimento, è sempre possibile calcolare il reddito imponibile teorico (il reddito equivalente) che avrebbe comportato lo stesso valore d'imposta per la famiglia di riferimento. La differenza tra l'imponibile del contribuente in esame e quello equivalente misura esattamente la riduzione di capacità contributiva, cioè il «costo fiscale» riconosciuto per la presenza di carichi familiari aggiuntivi rispetto alla famiglia di riferimento.

Utilizzando il criterio di equità orizzontale secondo cui le famiglie con la stessa capacità contributiva devono pagare la stessa imposta in valore assoluto, il lavoro calcola, con riferimento alla normativa attuale, il «costo fiscale» riconosciuto per la presenza di familiari a carico e la relazione tra tale costo e il reddito imponibile. L'obiettivo del lavoro è quello di fornire una valutazione quantitativa e discutere le implicazioni delle scelte del legislatore in materia di tassazione dei redditi e non intende definire in modo ottimale la capacità contributiva in funzione delle caratteristiche familiari, né calcolare il «costo effettivo» dei familiari a carico del contri-

buente.¹ Il lavoro ripercorre, in modo inevitabilmente sintetico, l'evoluzione del trattamento fiscale dei familiari a carico nell'IRPEF, evidenziandone le caratteristiche che rimangono costanti nel tempo e segnalando gli aspetti che giustificano il rinnovato interesse per l'unità familiare come unità più appropriata per definire la capacità contributiva. Con riferimento alla normativa recentemente modificata dalla legge di stabilità 2013, poi, procede al calcolo delle scale di equivalenza implicite nel sistema di imposizione, mostra l'andamento del «costo fiscale» riconosciuto per la presenza di carichi familiari in relazione al reddito imponibile e confronta i risultati ottenuti con la linea di povertà relativa e varie scale di equivalenza, tra cui quella utilizzata per il calcolo dell'ISEE.

2. Quarant'anni di storia del trattamento dei familiari a carico

Il trattamento fiscale di coniuge e familiari a carico ha subito, nel corso di quasi quarant'anni di storia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una serie di aggiustamenti successivi che testimoniano la difficoltà di definire un indicatore condiviso della capacità contributiva di individui che appartengono a famiglie con una diversa numerosità e composizione e con una diversa struttura economica.²

Le maggiori problematiche in questo processo hanno riguardato la scelta di trovare, tra varie possibilità, strumenti in grado di assicurare, a parità di reddito familiare e di componenti, un medesimo onere tributario e, a parità di reddito complessivo, un trattamento di favore per la famiglia monoreddito rispetto a quella con più percettori.³ Il problema della posizione della coppia monoreddito rispetto alla coppia bireddito, causato da un sistema di tassazione personale particolarmente progressivo,⁴ ha di fatto condizionato la struttura delle detrazioni/deduzioni per familiari a carico e determinato un trattamento differenziato per il coniuge rispetto a quello previsto per i figli e per gli altri familiari a carico. La funzione dello sgravio fiscale riconosciuto al coniuge risponde fin dall'inizio più all'esigenza di attenuare il trattamento

1. Una riflessione sulla difficoltà di quantificare il costo dei figli si trova in DE SANTIS 2003.

2. Un'analisi delle principali modificazioni intervenute negli elementi costitutivi e nell'articolazione dell'IRPEF dalla sua istituzione ai giorni nostri si trova in BOTTARELLI 2000, DE VINCENTI, PALADINI 2008, e BOSI, GUERRA vari anni.

3. Su questa problematica, si vedano, tra i tanti, LONGOBARDI, PATRIZII 1993, POLLASTRI 2008, PROTO 2008 e RAPALLINI 2005.

4. Ricordiamo che nei primi anni dopo la riforma e fino al 1982, l'IRPEF prevedeva ben 32 scaglioni di reddito imponibile con aliquote massime che arrivavano al 70-80%.

sfavorevole della famiglia monoreddito rispetto alla bireddito che alla considerazione che la capacità di pagare le imposte dipende dalla numerosità familiare.⁵ D'altra parte, gli strumenti deputati al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'equità orizzontale (deduzioni/detrazioni per carichi familiari) sono stati in alcune occasioni utilizzati anche per obiettivi equitativi diversi, come quello dell'equità verticale (aumento della progressività), o addirittura per obiettivi extra tributari (quali ad esempio il contrasto alla povertà e l'incentivo alla natalità) rendendo in questo modo meno trasparente il peso fiscale delle responsabilità familiari riconosciuto dall'imposta.

L'evoluzione del trattamento tributario delle famiglie italiane è sintetizzato nella Tabella riportata in Appendice. Le soluzioni adottate per tener conto della numerosità e della composizione della famiglia di appartenenza del contribuente sono riconducibili a quattro tipologie di detrazioni/deduzioni. In particolare:

- 1) detrazioni in somma fissa (1974-1995 per il coniuge e 1974-2000 per i figli);
- 2) detrazioni decrescenti per classi di reddito (a partire dal 1996 per il coniuge e dal 2001 per gli altri familiari) e nel caso dei figli, articolate a seconda dell'età (superiore o minore di 3 anni) e della presenza di disabilità;
- 3) deduzioni linearmente decrescenti rispetto al reddito con definizione di una *no tax family area* (biennio 2005-2006);
- 4) detrazione decrescente per classi di reddito per il coniuge e detrazioni linearmente decrescenti per i figli con un sistema che premia i contribuenti con un numero di figli a carico superiore a 3, indipendentemente dal livello di reddito (2007-2013).

Per gli anni 1976-2012, le Figure 1-5 riportano il valore del limite di reddito per essere a carico, gli sgravi fiscali per coniuge e per nuclei familiari fino a 4 figli a carico, sia in termini assoluti (valori espressi in euro 2012) sia come percentuale di tre diversi livelli di reddito, pari, rispettivamente, alla retribuzione media lorda di un lavoratore dipendente, al 50% e al 200% di tale retribuzione.⁶

5. È da notare che era prevista una detrazione per il coniuge a carico anche quando era in vigore il sistema del cumulo dei redditi, dal 1974 al 1976, che, come è noto, garantisce lo stesso trattamento fiscale delle famiglie monoreddito e di quelle con più percettori. In questo caso, il trattamento più favorevole era accordato alla famiglia monoreddito.

6. I valori monetari per il calcolo del livello di reddito complessivo per essere a carico, sgravio fiscale a sostegno dei familiari a carico e delle retribuzioni medie del periodo 1976-2011 sono stati tradotti in valori 2012 con i coefficienti di conversione ISTAT (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

Come emerge dalla Figura 1, il limite di reddito per essere considerati familiari a carico, espresso in euro 2012, assume il valore minimo di 1.700 € nel 1982 e raggiunge il valore massimo di circa 4.200 € nei primi anni '90. L'attuale soglia, pari a 2.841 euro, deriva da quella fissata nel 1995 (5.500.000 lire) e nel corso di quasi 20 anni non è mai stata modificata per adeguarla al costo della vita. Tale valore è decisamente inferiore al livello di reddito necessario all'autonomia economica, per cui risultano esclusi dalla possibilità di avere la detrazione anche familiari con redditi molto bassi. Inoltre, il superamento del limite determina la perdita della possibilità di detrarre⁷ le spese sostenute dal contribuente nell'interesse dei familiari a carico, ad esempio, le spese sanitarie, le spese per l'istruzione secondaria e universitaria, le spese per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede, con un conseguente aggravio fiscale.

Con riferimento al trattamento fiscale del coniuge a carico, le Figure 2 e 3 evidenziano gli effetti quantitativi degli episodi di riforma che hanno introdotto i cambiamenti più rilevanti per le coppie monoreddito (si veda la Tabella in Appendice). In particolare, lo strumento della detrazione in somma fissa, utilizzata dall'introduzione dell'IRPEF e il cui ammontare cresce progressivamente nel tempo, è sostituito a partire dal 1996 con il modello della detrazione/deduzione decrescente⁸ per classi di reddito. I dati segnalano che il cambiamento di regime produce un ridimensionamento dello sconto fiscale per contribuenti con reddito elevato e un aumento delle differenze in ragione del livello di reddito. Rispetto a quest'ultimo effetto la Figura 3 mostra che il rapporto tra la detrazione/deduzione e il reddito complessivo per un contribuente con un livello di reddito «basso» (50% della retribuzione lorda media di un lavoratore dipendente) è inferiore al 3% fino alle metà degli anni '80, supera il 6% nel 1996, per poi assestarsi a valori leggermente superiori al 5% nell'ultimo quinquennio. Di contro, per un contribuente con un livello di reddito «alto» (200% della retribuzione lorda media di un lavoratore dipendente) tale rapporto oscilla per tutto il periodo nell'intorno dell'1%.

Sotto il profilo, invece, del trattamento dei figli a carico i primi due decenni dell'IRPEF si caratterizzano da una scarsa considerazione per i minori a carico che viene corretta dalla legge finanziaria per il 2001 e dai successivi interventi di riforma (si veda la Tabella riportata in Appendice) attraverso una rimodulazione delle detrazioni per livelli di reddito

7. Il riferimento è alle spese che danno diritto alla detrazione del 19%.

8. Nelle Figure 2-5, la deduzione dall'imponibile per coniuge e figli a carico introdotta nel biennio 2005-2006 è stata tradotta in detrazione d'imposta.

e un progressivo aumento del loro importo. L'impatto della modificazione nella struttura delle detrazioni è confermato dai dati riportati nella Figura 4. Ad esempio, al contribuente con quattro figli a carico e basso reddito viene riconosciuto uno sconto d'imposta che non supera mai il 5% del reddito complessivo fino al 2000, tale beneficio raggiungere invece valori superiori al 35% nell'ultimo quinquennio, anche grazie alla maggiorazione prevista per un numero di figli maggiore di tre (si veda Figura 4 d).

La diversa attenzione del legislatore alla tipologia dei familiari a carico è ben evidenziata nella Figura 5 che confronta i livelli delle detrazioni per figli e coniuge a carico per un contribuente con un livello di reddito «basso», ovvero pari al 50% della retribuzione lorda media di un lavoratore dipendente. I dati mostrano lo scarso peso attribuito alla presenza di figli a carico e quello troppo elevato concesso al coniuge che caratterizzano la struttura dell'IRPEF fino alle riforme intraprese a partire dai primi anni del 2000; il rafforzamento della posizione fiscale dei minori a carico e il ridimensionamento di quella del coniuge, viceversa, prevalgono nell'ultimo decennio.

La riduzione di capacità contributiva riconosciuta dal legislatore al contribuente con familiari a carico è stata tuttavia ottenuta con meccanismi di determinazione delle deduzioni/detrazioni particolarmente complessi che hanno avuto riflessi negativi in termini di equità ed efficienza ampiamente documentati (cfr. tra gli altri, DI NICOLA, PALADINI 2005; RIZZI, ZANETTE 2005; DE VINCENTI, PALADINI 2008). In particolare e con riferimento alla normativa vigente, l'uso del sistema delle detrazioni decrescenti modifica il profilo della progressività dell'imposta rispetto a quello definito dalla struttura delle aliquote formali e rende non trasparente il profilo delle aliquote marginali effettive per il contribuente. Il sostegno della famiglia appare nella struttura incerto e non del tutto coerente (BOSI, GUERRA 2008). Se le detrazioni per carichi familiari hanno la funzione di ristabilire l'equità orizzontale tra famiglie di diversa numerosità non si giustifica l'assenza di un riconoscimento universale del costo dei figli. Il fatto che la detrazione si annulli oltre una certa soglia, ma nel caso di un numero di figli superiori a tre garantisca comunque un risparmio d'imposta in somma fissa, indipendentemente dal reddito, sembra rispondere ad una politica di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà, più diffusa in famiglie numerose, e, al contempo, si configura come un incentivo alla natalità. Come evidenziato da DE VINCENTI e PALADINI «aver confuso e mescolato i due piani rende l'imposta poco razionale e poco comprensibile» (2008, p.13).



Figura 1. Limite di reddito annuo per essere considerato un familiare a carico (in €, 2012)



Figura 2. Valore della detrazione per il coniuge calcolata per un reddito complessivo pari al 100%, 50% e 200 % della retribuzione lorda media di un lavoratore dipendente (in €, 2012)




Figura 3. Rapporto tra la detrazione per il coniuge e il reddito complessivo pari al 100%, 50% e 200 % della retribuzione lorda media di un lavoratore dipendente







Figure 4a-d. Rapporto tra la detrazione per figli e il reddito complessivo pari 100%, al 50% e al 200 % della retribuzione lorda media di un lavoratore dipendente






Figura 5. Detrazione per il coniuge e per figli reddito complessivo pari al 50% della retribuzione lorda media di un lavoratore dipendente (in €, 2012)

3. Costo delle caratteristiche familiari e scale di equivalenza implicite

Possiamo descrivere l'applicazione di un'imposta ipotizzando che lo Stato abbia definito le norme che consentono di calcolare il valore monetario del reddito lordo complessivo,⁹ comprendente varie fonti di reddito, e le regole contabili per la sua valutazione. I passi successivi nell'applicazione dell'imposta sono:

- la definizione di un indice di capacità contributiva, il reddito imponibile, calcolato riducendo il reddito complessivo in relazione ad alcune caratteristiche individuali o familiari che si ritiene possano influenzare la capacità contributiva;
- il calcolo dell'imposta lorda, mediante una funzione d'imposta che dipende dal reddito imponibile;
- il calcolo dell'imposta netta, per ridurre l'imposta lorda per particolari ragioni ritenute meritevoli dal legislatore.

9. Per reddito lordo complessivo intendiamo la somma delle entrate sottoposte all'imposta al netto di eventuali costi di produzione del reddito, dedotti in forma analitica o forfettaria.

Il calcolo dell'imponibile e dell'imposta netta implicano delle riduzioni di imposta, che possono avere le seguenti motivazioni:

- 1) la definizione della capacità contributiva;
- 2) il concorso dello Stato a spese sostenute dal contribuente ritenute meritorie, a causa di esternalità positive (come le spese di istruzione), per motivi etici (ad esempio spese sanitarie), per l'incentivazione di comportamenti di spesa (ad esempio donazioni, liberalità, acquisto di beni per l'aiuto a settori produttivi). In generale si tratta di *tax-expenditures*.

Assumiamo che lo Stato abbia definito il reddito lordo, x , e un vettore di k caratteristiche $a=(a_1, a_2, \dots, a_k)$ ritenute rilevanti per la determinazione della capacità contributiva. Lo Stato identifica inoltre un vettore di caratteristiche di riferimento $a_R=(a_{1R}, a_{2R}, \dots, a_{kR})$ che descrivono la famiglia di riferimento R .

Il reddito imponibile rappresenta l'indice di capacità contributiva, che possiamo definire nel modo seguente:

capacità contributiva: *l'indice di capacità contributiva è dato dal reddito complessivo che eccede un valore di reddito, dipendente dalle caratteristiche familiari, necessario ad assicurare un livello minimo di benessere familiare.*

Indichiamo con D le riduzioni di reddito lordo complessivo riconosciute dallo Stato in relazione a particolari caratteristiche familiari, ad esempio il numero e la qualità dei componenti, al fine di determinare la corretta capacità contributiva. In generale queste riduzioni di reddito dipendono dalle caratteristiche familiari, per cui $D=D(a)$ e il reddito imponibile diventa: $y=x-D(a)$.

La funzione dell'imposta lorda è definita sul reddito imponibile: $T(y)$. Assumiamo che l'imposta abbia le seguenti proprietà:

- imposta nulla per reddito nullo: $T(0)=0$;
- imposta non negativa per qualsiasi livello di reddito: $T(y) \geq 0$;
- aliquota marginale, $t_m = dT(y)/dy$, positiva e inferiore a 1.¹⁰

Consideriamo ora una famiglia i -esima con reddito lordo x_i e con caratteristiche $a_i=(a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ki})$ diverse da quelle di riferimento. Se si ritiene che una caratteristica, ad esempio il numero di componenti, sia tale da ridurre la capacità contributiva della famiglia, lo Stato può definire una riduzione del reddito da sottoporre all'imposta, $D_i=D(a_i)$, per cui il reddito imponibile è:

10. L'andamento dell'aliquota marginale determina la progressività dell'imposta rispetto al reddito imponibile. L'imposta è progressiva se l'aliquota media, $t_a(y) = T(y)/y$, aumenta all'aumentare di y , proporzionale se è costante, regressiva se diminuisce.

$$[1] \quad y_i = x_i - D(a_i)$$

e l'imposta lorda è data da:

$$[2] \quad T_i = T(x_i - D(a_i))$$

Eventuali riduzioni d'imposta per spese meritorie possono dipendere in generale dall'ammontare della spesa, s_i , e dalle caratteristiche del contribuente: $d_i = d(s_i, a_i)$.

Riassumendo, l'imposta netta è definita da:

$$[3] \quad T_i = T(x_i - D(a_i)) - d(s_i, a_i)$$

Nella normativa italiana, le riduzioni di reddito imponibile $D(a)$ sono chiamate «deduzioni», mentre le riduzioni di imposta $d(s, a)$ sono chiamate «detrazioni». In particolare, la motivazione 1) dovrebbe diminuire l'indicatore di capacità contributiva, cioè il reddito imponibile, mentre le motivazioni 2) dovrebbero diminuire l'imposta lorda. In entrambi i casi tali correzioni non dovrebbero dipendere dalla forma funzionale dell'imposta: nel primo caso perché la definizione dell'indice di capacità contributiva (il reddito imponibile) precede il calcolo dell'imposta, nel secondo perché si vuole concedere uno sconto d'imposta predefinito, pari a una quota delle spese effettuate.

La riduzione di reddito imponibile che lo Stato accorda per tener conto correttamente della capacità contributiva definisce il concetto di equità orizzontale utilizzato:

equità orizzontale: famiglie con uguale capacità contributiva devono pagare la stessa imposta.

Assumiamo che la normativa preveda una deduzione $D(a_R)$ alla famiglia di riferimento (ad esempio un *single*) e una deduzione $D(a_i)$ ad una famiglia con caratteristiche a_i (ad esempio una coppia). Date le deduzioni, è possibile identificare un reddito lordo per la famiglia di riferimento, x_i^e , tale da generare per le due famiglie lo stesso reddito imponibile:

$$[4] \quad x_i - D(a_i) = x_i^e - D(a_R)$$

Ciò significa che lo Stato ritiene che le due famiglie abbiano la stessa capacità contributiva e considera la famiglia con caratteristiche di riferimento a_R e reddito lordo x_i^e «equivalente» alla famiglia i -esima. Per l'equità orizzontale lo Stato deve richiedere la stessa imposta $T(x_i, a_i) = T(x_i^e, a_R)$:

$$[5] \quad T((x_i - D(a_i))) = T(x_i^e - D(a_R))$$

Il valore x_i^e può essere definito come un «reddito equivalente», tale cioè da generare per la famiglia di riferimento la stessa imposta che sarebbe pagata dalla famiglia i -esima.

Se rapportiamo l'imposta al reddito imponibile, che rappresenta l'indice di capacità contributiva, otteniamo ovviamente anche l'uguaglianza dell'aliquota media delle due famiglie:

$$[6] \quad t_a(x_i, a_i) = \frac{T(x_i - D(a_i))}{x_i - D(a_i)} = \frac{T(x_i^e - D(a_R))}{x_i^e - D(a_R)}$$

Con la definizione adottata di equità orizzontale, il termine «la stessa imposta» può essere intesa sia come lo stesso «ammontare» sia come la stessa «aliquota media».¹¹

Dati la funzione dell'imposta, il reddito lordo x_i e le caratteristiche a_i della famiglia, è possibile risalire al reddito equivalente che assicura, con le caratteristiche di riferimento, lo stesso ammontare di imposta. La procedura è la seguente:

- si calcola l'imposta: $T(x_i - D(a_i))$;
- con la funzione inversa dell'imposta si calcola il reddito equivalente x_i^e tale che $T(x_i^e - D(a_R))$. In generale, il reddito equivalente è una funzione del reddito lordo e delle deduzioni: $x_i^e = x_i^e(x_i, D(a_i), D(a_R))$;
- la riduzione di reddito lordo necessaria al calcolo

della corretta capacità contributiva, che possiamo definire come il «costo riconosciuto delle caratteristiche familiari», è quindi: $C(x_i, a_i) = x_i - x_i^e$.

È anche possibile definire una «scala di equivalenza implicita» tra le due famiglie, definendola come il rapporto tra il reddito lordo della famiglia i -esima e il corrispondente reddito equivalente:

$$[7] \quad \lambda_i = x_i / x_i^e$$

11. Nella letteratura si trovano anche altre definizioni di scala di equivalenza implicita nella normativa fiscale, che originano da altre definizioni di equità orizzontale. In particolare PATRIZII (1992) considera l'equità orizzontale basandosi sul reddito lordo complessivo e non sul reddito imponibile come qui proposto. In quel caso la definizione espressa in termini di parità di imposta porta a risultati differenti rispetto alla parità di aliquota media. BALDINI, BOSI, MATTEUZZI (2002) calcolano la scala di equivalenza implicita come rapporto tra l'imposta pagata dalla famiglia esaminata e l'imposta pagata dalla famiglia di riferimento sullo stesso reddito equivalente. È facile dimostrare che il criterio è identico a quello di PATRIZII (1992) calcolato in base alla parità di aliquota media.

Tale scala di equivalenza ha il solito significato: indica di quanto deve essere maggiore il reddito della famiglia i -esima affinché questa possa avere la stessa capacità contributiva della famiglia di riferimento.

Un semplice esempio può essere costruito utilizzando la funzione di imposta lineare, con aliquota t e con deduzione in somma fissa $D(a_i)$:

$$[8] \quad T(x, a_i) = t(x_i - D(a_i))$$

Se la caratteristica familiare a è rappresentata, ad esempio, dal numero di componenti e definiamo come famiglia di riferimento una famiglia composta da un solo individuo, per qualsiasi altra famiglia i -esima la deduzione è $D(a_i) > D(a_R)$. Applicando la procedura descritta si trova il reddito equivalente:

$$[9] \quad x_i^e = x_i - [D(a_i) - D(a_R)] \quad \text{per } x_i > D(a_i).$$

La diminuzione di capacità contributiva riconosciuta dallo Stato, cioè il costo aggiuntivo riconosciuto delle caratteristiche a_i rispetto a quello di riferimento risulta:

$$[10] \quad C(x_i, a_i) = x_i - x_i^e = D(a_i) - D(a_R)$$

La scala di equivalenza implicita tra le due famiglie è data da:

$$[11] \quad \lambda_i(x_i, a_i) = \frac{x_i}{x_i^e} = \frac{x_i}{x_i - [D(a_i) - D(a_R)]}$$

La scala di equivalenza così calcolata è massima quando $x_i = D(a_i)$ e pari a:

$$\lambda_i(x_i, a_i) = D(a_i) / D(a_R)$$

Per valori crescenti del reddito lordo la scala di equivalenza diminuisce tendendo all'unità.

Se utilizziamo, invece, la funzione di imposta lineare con detrazione in somma fissa $d(a_i) - d(a_R)$:

$$[12] \quad T(x_i, a_i) = tx_i - d(a_i)$$

il costo aggiuntivo riconosciuto delle caratteristiche a_i rispetto a quello di riferimento è:

$$[13] \quad C(x_i, a_i) = x_i - x_i^e = [d(a_i) - d(a_R)]/t$$

e la scala di equivalenza implicita è:

$$[14] \quad \lambda_i(x_i, a_i) = \frac{x_i}{x_i^e} = \frac{x_i}{x_i - \frac{d(a_i) - d(a_R)}{t}}$$

che è massima e pari a $\lambda_i = d(a_i)/d(a_R)$, quando $x_i = d(a_i)/t$.

La Figura 6 illustra la procedura utilizzata in questo esempio per il calcolo del costo riconosciuto per la caratteristica familiare.




Figura 6. Calcolo del costo riconosciuto per una caratteristica con imposta lineare e detrazione fissa

4. Costo dei familiari e scale di equivalenza implicite nell'IRPEF del 2013

Sulla base delle elaborazioni precedenti, calcoliamo il costo riconosciuto dall'attuale normativa a particolari configurazioni familiari. La base di confronto è data da una famiglia di riferimento composta da un lavoratore dipendente *single*, che simuliamo a vari livelli di reddito.¹² Le famiglie analizzate sono quelle composte da una coppia con coniuge a carico, con e senza figli. Le figure che seguono riportano il costo riconosciuto dall'IRPEF per la presenza della caratteristica esaminata, $C(x_i, a_i) = x_i - x_i^e$, la riduzione dell'imposta rispetto all'ammontare che la famiglia avrebbe pagato in assenza della riduzione per il carico familiare, in valore assoluto, $\Delta T_i = T(x_i, a_R) - T(x_i, a_i)$, e la scala di equivalenza implicita, cioè il rapporto tra il reddito lordo della famiglia esaminata e il reddito equivalente: $\lambda(x_i, a_i) = x_i / x_i^e$.

La legge di stabilità per il 2013 ha modificato l'importo delle detrazioni per i figli a carico. In particolare, la detrazione base teorica è fissata in 950 € ed è aumentata di 270 € per ciascun figlio con meno di tre anni e di 400 € per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo. Come nella legislazione precedente, in presenza di almeno quattro figli a carico ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 €; inoltre, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. La detrazione per il coniuge è rimasta invece invariata rispetto al 2012.

Come precedentemente descritto, le detrazioni per il lavoro dipendente e per i familiari a carico sono decrescenti con il reddito lordo del contribuente. La Figura 7 mostra l'andamento delle detrazioni al crescere del reddito, così come previsto dalla normativa, per varie configurazioni familiari: dalla coppia con un coniuge a carico alla coppia con 4 figli. Fino a 8.000 € la riduzione dell'imposta è nulla perché il reddito lordo ricade nella *no tax area* del lavoratore dipendente. Oltre tale soglia la detrazione per familiari a carico può essere utilizzata solo parzialmente a causa dell'incapienza, quindi la parte crescente delle linee mostra la parte di detrazione utilizzata fino al raggiungimento della *no-tax area* relativa alla composizione familiare esaminata (i valori della *no tax area* sono esposti nella Tabella 1).

12. La scelta di altre posizioni lavorative, lavoratore autonomo o pensionato, determina la *no-tax area* di riferimento per le elaborazioni successive sui carichi di famiglia, ma non cambia sostanzialmente i risultati qualitativi dell'analisi.

Le detrazioni raggiungono il loro valore massimo esattamente in corrispondenza del limite della *no tax area*, poi decrescono fino ad annullarsi per valori elevati di reddito.

Nella Figura 7 si nota in particolare il notevole aumento della detrazione complessiva (coniuge più figli) in corrispondenza al quarto figlio.

Il costo riconosciuto per la presenza di familiari a carico legato alle detrazioni è illustrato nella Figura 8, che mostra come la riduzione di reddito lordo derivante dal riconoscimento delle detrazioni passi da 2.399 € per il coniuge a carico a 18.552 € per il coniuge e 4 figli.

Questi valori sono interpretabili come una «deduzione implicita» dal reddito lordo in corrispondenza ai carichi di famiglia. In particolare, come si nota dalla Tabella 1 e dalla Figura 2, le detrazioni decrescenti danno luogo a deduzioni implicite decrescenti che rappresentano la reale riduzione di reddito lordo accordata dalla normativa.

La riduzione massima di reddito lordo viene riconosciuta in corrispondenza del limite superiore della *no tax area* familiare, che può essere interpretata come un livello minimo di reddito al di sotto del quale lo Stato non intende richiedere l'imposta. È quindi possibile raffrontare questi valori con la linea di povertà relativa che l'ISTAT ha calcolato per l'anno 2011 per diverse numerosità familiari (Tabella 2). Dal confronto emerge che la *no tax area* è superiore alla linea di povertà per il *single* (8.000 € contro 7.279) ed è sostanzialmente pari alla linea di povertà per famiglie con 4 figli e più (cioè con 6 o più componenti). Risultano invece penalizzate le famiglie «tipiche» italiane, composte da una coppia e uno o due figli, in quanto la loro *no tax area* è inferiore a 3-4.000 € rispetto alla linea di povertà.

La scala di equivalenza implicita relativa alla *no tax area*, calcolata assumendo come base la famiglia unipersonale di un lavoratore dipendente, risulta sempre inferiore alla scala Carbonaro utilizzata dall'ISTAT e alla scala di equivalenza OCSE modificata, mentre raggiunge i valori della scala di equivalenza utilizzata per il calcolo dell'ISEE solo per famiglie con almeno quattro figli (Tabella 2 e Figura 11). Rispetto alle altre scale di equivalenza, che hanno una crescita lineare o leggermente concava per tener conto di economie di scala familiari, quelle implicite nell'IRPEF mostrano un improvviso incremento tra i 5 e i 6 componenti a causa delle ulteriori detrazioni accordate in presenza di 4 o più figli.

Dal momento che le detrazioni e, di conseguenza, il costo riconosciuto per i carichi familiari decrescono con il reddito lordo, anche la scala di equivalenza implicita mostra un andamento decrescente, come si vede nella Figura 10. Da notare che le detrazioni decrescenti hanno l'effetto di rendere più veloce la diminuzione delle scale implicite per famiglie con maggiori carichi di famiglia.

Lo stesso effetto si nota nella Tabella 3 e nella Figura 11, in cui le scale di equivalenza implicite sono messe in relazione al reddito equivalente e non al reddito lordo familiare.

La Figura 12 mette in luce un altro effetto ben noto delle detrazioni decrescenti, cioè l'aumento dell'aliquota marginale effettiva del contribuente, poiché un euro in più di reddito lordo viene tassato con l'aliquota marginale dell'imposta cui si aggiunge la perdita marginale della detrazione. L'analisi condotta per le varie composizioni familiari evidenzia che questo effetto è crescente all'aumentare dei familiari a carico perché l'aumento delle detrazioni, oltre a determinare una maggior *no tax area*, genera una maggior velocità di riduzione della detrazione. Ad esempio, l'aliquota marginale legale del primo scaglione è del 23%, mentre in realtà l'aliquota marginale è pari a zero fino al limite della *no tax area* e passa istantaneamente a valori superiori al 30% appena il contribuente inizia a pagare l'imposta. Lo stesso avviene negli scaglioni successivi e soprattutto nel secondo e nel terzo scaglione (dove si concentra gran parte dei contribuenti con carichi familiari) in cui le aliquote marginali, formalmente pari al 27 e 38%, risultano effettivamente al di sopra del 40%. Questo effetto è noto, ma è da evidenziare come l'aumento dell'aliquota marginale effettiva sia superiore soprattutto per le famiglie più numerose.




Figura 7. Riduzione di imposta per il coniuge e i figli a carico (lavoratore dipendente; in €)




Figura 8. Costo riconosciuto per il coniuge e i figli a carico (lavoratore dipendente; in €)

Tabella 1. Costo riconosciuto per il coniuge e i figli a carico a vari livelli di reddito lordo familiare (per un lavoratore dipendente; 2013, in €)

	coniuge	coniuge + 1 figlio	coniuge + 2 figli	coniuge + 3 figli	coniuge + 4 figli
<i>no tax area</i>	10.398	13.050	15.682	18.328	26.552
costo riconosciuto massimo	2.399	5.050	7.683	10.329	18.552
reddito lordo	coniuge	coniuge + 1 figlio	coniuge + 2 figli	coniuge + 3 figli	coniuge + 4 figli
20.000	2.274	2.611	7.411	10.193	0
30.000	1.669	2.176	6.103	8.687	17.428
40.000	1.669	1.742	4.593	6.356	12.706
50.000	1.252	1.135	3.758	5.388	11.306
60.000	841	695	2.948	4.456	10.136
70.000	421	423	2.106	3.479	8.957
80.000	0	150	1.205	2.386	7.491
90.000		50	803	1.856	6.611
100.000		0	406	1.331	5.855
110.000			0	795	5.083
120.000				265	4.319
130.000				0	3.555
140.000					2.791
150.000					2.791

Tabella 2. Confronto con linea di povertà relativa e varie scale di equivalenza con la *no-tax area* e la scala di equivalenza implicita per un lavoratore dipendente con coniuge e figli a carico (2013, in €)

numero di componenti	<i>no-tax area</i>	linea di povertà relativa 2011	scala di equivalenza implicita	scala Carbonaro	scala ISEE	scala OCSE	scala OCSE modificata
1	8.000	7.279	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	10.398	12.132	1,30	1,67	1,57	1,70	1,50
3	13.050	16.136	1,63	2,23	2,04	2,40	2,00
4	15.682	19.776	1,96	2,72	2,46	3,10	2,50
5	18.328	23.052	2,29	3,18	2,85	3,80	3,00
6	26.552	26.206	3,32	3,60	3,20	4,50	3,50
7	29.208	29.118	3,65	4,01	3,54	5,20	4,00
8	31.516	31.956	3,94	4,39	3,86	5,90	4,50




Figura 9. Confronto tra scale di equivalenza: famiglia di un lavoratore dipendente




Figura 10. Scala di equivalenza implicita per il coniuge e i figli a carico (lavoratore dipendente; in €)

Tabella 3. Scala di equivalenza implicita a vari livelli di reddito equivalente: detrazione per il coniuge e per i figli per un lavoratore dipendente (2013, in €)

reddito equivalente	coniuge	coniuge + 1 figlio	coniuge + 2 figli	coniuge + 3 figli	coniuge + 4 figli	coniuge + 5 figli	coniuge + 6 figli
8.000	1,300	1,631	1,960	2,291	3,319	3,651	3,939
16.000	1,142	1,295	1,451	1,608	2,020	2,161	2,302
32.000	1,052	1,097	1,148	1,201	1,376	1,440	1,506
64.000	1,010	1,021	1,038	1,058	1,135	1,163	1,192
128.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,027	1,037	1,048




Figura 11. Scala di equivalenza implicita a vari livelli di reddito equivalente: detrazione per il coniuge e per i figli per un lavoratore dipendente




Figura 12. Aliquota marginale effettiva per un lavoratore dipendente con coniuge e i figli a carico

La normativa riconosce, inoltre, una maggiorazione delle detrazioni di 270 € per ciascun figlio con meno di tre anni e di 400 € per ogni figlio portatore di handicap. Come si può vedere dalla Tabella 4, rispetto alla famiglia di un lavoratore dipendente con coniuge e due figli a carico, il maggior costo riconosciuto per un figlio minore di tre anni è pari a 716 per un reddito equivalente di 8.000 € e scende linearmente fino ad azzerarsi a 95.000 € di reddito lordo. Con due figli minori di tre anni il costo riconosciuto è circa il doppio e si azzerizza a 110.000 €. Le scale di equivalenza implicite si alzano, ma non raggiungono le scale di equivalenza ufficiali riportate nella Tabella 2.

Nel caso di un figlio portatore di handicap, rispetto ad un lavoratore con coniuge e un figlio a carico, l'aumento di costo riconosciuto massimo è di 1.067 € quando il reddito equivalente è di 8.000 € (corrispondenti a 14.117 €).

La Tabella 5 riporta i valori della *no tax area* per le famiglie esaminate con figli minori di tre anni o con un figlio portatore di handicap.

Tabella 4. Maggior costo riconosciuto e scala di equivalenza implicita per un lavoratore dipendente con coniuge a carico e con figli minori di 3 anni (2013, in €)

reddito equivalente	1 figlio <3 anni + 1 figlio > 3 anni	2 figli <3 anni	2 figli > 3 anni	1 figlio <3 anni + 1 figlio > 3 anni	2 figli <3 anni
	maggior costo riconosciuto rispetto a due figli > 3 anni		scala di equivalenza implicita		
8.000	716	1.422	1,960	2,050	2,138
16.000	659	1.309	1,451	1,492	1,533
32.000	415	826	1,148	1,161	1,174
64.000	239	476	1,038	1,041	1,045
128.000	0	0	1,000	1,000	1,000

Tabella 5. Maggior costo riconosciuto e scala di equivalenza implicita per un lavoratore dipendente con coniuge a carico e con figli minori di 3 anni (2013, in €)

reddito equivalente	coniuge + 1 figlio disabile	coniuge + 1 figlio	coniuge + 1 figlio disabile
	maggior costo riconosciuto rispetto a 1 figlio > 3 anni		scala di equivalenza implicita
8.000	1.067	1,631	1,765
16.000	985	1,295	1,357
32.000	589	1,097	1,116
64.000	283	1,021	1,025
128.000	0	1,000	1,000

Tabella 6. *No tax area* per un lavoratore dipendente con coniuge a carico e con figli minori di 3 anni o figlio disabile (2013, in €)

	<i>no tax area</i> (€)
2 figli > 3 anni	15.682
1 figlio <3 anni + 1 figlio > 3 anni	16.398
2 figli <3 anni	17.104
1 figlio > 3 anni	13.050
1 figlio disabile > 3 anni	14.117

Un'ultima applicazione del metodo di analisi è dedicata al confronto fra le famiglie bireddito e monoreddito, a parità di reddito lordo e di altre caratteristiche familiari.

In questo caso la riduzione di reddito lordo a favore delle famiglie bireddito non deriva dalla concessione di una detrazione, ma dalla progressività dell'imposta che applica aliquote medie crescenti, per cui i redditi dei due percettori della famiglia bireddito sono soggetti ad aliquote medie inferiori rispetto al reddito dell'unico percettore della famiglia di riferimento.

Per evidenziare la «deduzione implicita» derivante dalla tassazione separata abbiamo confrontato famiglie con le stesse caratteristiche ma con diversa struttura economica. La famiglia bireddito può ottenere lo stesso reddito della monoreddito con composizioni diverse dei redditi dei due percettori. Il massimo vantaggio della tassazione separata si ottiene quando i due redditi sono uguali, quindi proponiamo il confronto imponendo che il reddito totale, a vari livelli, sia ripartito al 50%.

Indipendentemente dal fatto che una maggior imposta per la famiglia in cui uno dei coniugi è a carico sia ritenuta giustificata o meno, i nostri calcoli permettono di quantificare il vantaggio della coppia bireddito in termini di imposta risparmiata e della corrispondente riduzione implicita di reddito lordo soggetto a imposta.

La Figura 13 mostra che per tutti i casi esaminati, coppia con vario numero di figli, il risparmio di imposta è crescente fino a circa 140.000 € circa di reddito lordo familiare, mentre per valori superiori il risparmio tende a scendere. Il valore della riduzione di imposta è di 2-3.000 € fino a 30.000 € di reddito lordo e raggiunge valori massimi consistenti pari a 7-9.000 €. Di conseguenza, l'implicito costo riconosciuto dall'IRPEF alle famiglie bireddito si aggira sui 6-7.000 € fino a 30.000 € di reddito lordo e raggiunge valori massimi compresi tra 15 e 20.000 €. La configurazione di aliquote e scaglioni genera una scala di equivalenza implicita, riferita alla famiglia monoreddito con le stesse caratteristiche, con valori massimi tra 1,3 e 1,5 alla fine della *no tax area* e comunque superiori a 1,2 fino a 80.000 € (Figura 15). Questo significa che lo Stato riconosce alle famiglie bireddito una capacità contributiva inferiore del 20%-30% rispetto alla famiglia monoreddito.




Figura 13. Riduzione di imposta per una famiglia bireddito di lavoratori dipendenti (50%-50%) rispetto alla famiglia monoreddito stesse caratteristiche




Figura 14. Costo riconosciuto per una famiglia bireddito di lavoratori dipendenti (50%-50%) rispetto alla famiglia monoreddito stesse caratteristiche




Figura 15. Scala di equivalenza implicita per una famiglia bireddito di lavoratori pendenti (50%-50%) rispetto alla famiglia monoreddito stesse caratteristiche

5. Conclusioni

Dal 1977 l'unità impositiva ai fini dell'IRPEF è l'individuo. Il riferimento al nucleo familiare del contribuente avviene attraverso lo strumento delle detrazioni fiscali che da una parte sono utilizzate per attenuare il maggiore onere tributario sopportato, a parità di reddito complessivo, dalle famiglie monoreddito rispetto a quelle bireddito e dall'altra per alleggerire il peso delle responsabilità dei figli. Il nostro lavoro, con riferimento alla normativa tributaria modificata dalla legge di stabilità 2013, calcola la riduzione di capacità contributiva, in termini di «deduzione implicita» dal reddito lordo, che il legislatore riconosce per i due tipi di dipendenze familiari, quella del coniuge e quella dei figli.

I risultati mostrano un sistema di sostegno economico alle responsabilità familiari quantitativamente significativo per famiglie numerose, con 6 o più componenti, per le quali la deduzione implicita definisce delle *no tax family area* sostanzialmente simili alla linea di povertà relativa calcolata dall'ISTAT. A fronte di ciò, per le coppie con uno o due figli, la riduzione di capacità contributiva riconosciuta dalla legislazione tributaria risulta inadeguata anche quando i redditi sono bassi. Inoltre, la

struttura decrescente delle detrazioni accelera, al crescere del reddito, la riduzione del costo dei familiari a carico riconosciuto a fini fiscali.

D'altra parte, appare sempre più evidente come il ruolo assegnato allo strumento delle detrazioni per figli a carico risponda solo marginalmente alla funzione della personalizzazione dell'imposta per l'individuazione della corretta capacità contributiva. A partire dalla legge finanziaria per il 2002 le detrazioni/deduzioni sono utilizzate anche come strumento di redistribuzione monetaria finalizzato ad obiettivi di politica familiare e sociale (ad esempio, l'introduzione della detrazione in somma fissa per contribuenti con più di tre figli risponde chiaramente ad un obiettivo di incentivo alla natalità).

A parità di reddito e numerosità familiare, il sistema personale e progressivo favorisce le coppie bireddito. I nostri calcoli quantificano tale vantaggio in termini di imposta risparmiata e della corrispondente riduzione di reddito lordo soggetto a tassazione. In particolare, la configurazione di aliquote e scaglioni genera una scala di equivalenza implicita, riferita alla famiglia monoreddito con le stesse caratteristiche, con valori massimi tra 1,3 e 1,5 alla fine della *no-tax area* e comunque superiori a 1,2 fino a 80.000€. Questo significa che lo Stato riconosce alle famiglie bireddito una capacità contributiva del 20%-30% inferiore a quella della famiglia monoreddito con le stesse caratteristiche.

Appendice. Trattamento dei familiari a carico ai fini IRPEF (1974-2013)

Anno fiscale di riferimento	Regime di tassazione	Limite reddito annuo per essere considerato familiare a carico	Detrazione/deduzione coniuge a carico	Detrazione/deduzione figlio a carico	
			Tipologia	Tipologia	Articolazione per numero di figli
1974-1975	cumulo dei redditi dei coniugi	600 mila lire	detrazione in somma fissa	detrazione in somma fissa	ammontare unitario crescente al crescere del numero di figli
1976-1979	tassazione individuale	fino 1977, 600 mila lire; dal 1978, 960 mila lire	detrazione in somma fissa	detrazione in somma fissa	ammontare unitario crescente al crescere del numero di figli
1980-1995	tassazione individuale	dal 1983, 2,750 milioni; dal 1986, 3 milioni; dal 1989, 4 milioni; dal 1990, 4,200 milioni; dal 1992 al 1994, 4,8, 5,1 e 5,3, rispettivamente; dal 1995, 5,5 milioni di lire	detrazione in somma fissa	detrazione in somma fissa	ammontare fisso per ogni figlio a carico
1996-2000	tassazione individuale	5,5 milioni di lire	detrazione. decrescente per classi di reddito complessivo (i)	detrazione in somma fissa	ammontare fisso per ogni figlio a carico
2001	tassazione individuale	5,5 milioni di lire	detrazione. decrescente per classi di reddito complessivo (i)	detrazione. decrescente per classi di reddito complessivo (i)	detrazione aumentata per figli oltre il primo (solo se reddito < 100.000 euro) e per figlio <3;
2002-2004	tassazione individuale	2.841 euro	detrazione. decrescente per classi di reddito complessivo (i)	detrazione. decrescente per classi di reddito complessivo (i)	classi di reddito differenziate per numero di figli a carico; ammontare fisso oltre il terzo figlio; incremento per figlio <3 e per figlio portatore di handicap
2005-2006	tassazione individuale	2.841 euro	deduzione linearmente decrescente rispetto al reddito complessivo (ii)	deduzione. linearmente decrescente rispetto al reddito complessivo (ii)	importo teorico max (2.900 euro), aumentato a 3.450 per figlio < 3 e a 3.700 per figlio portatore di handicap
2007-2013	tassazione individuale	2.841 euro	detrazione. decrescente per classi di reddito complessivo al netto della rendita catastale abitazione (iv)	detrazione. linearmente decrescente rispetto al reddito complessivo al netto della rendita catastale abitazione (v)	incremento importo teorico max per figlio <3 e per figlio portatore di handicap; ulteriore detrazione, indipendente dal reddito, per nuclei con almeno 4 figli

(i) La detrazione non si annulla. (ii) La deduzione si annulla per un reddito complessivo pari a 81.200 euro. (iii) La deduzione si annulla per valori di reddito complessivo che variano a seconda della struttura familiare. (iv) La detrazione si annulla per un reddito complessivo al netto della rendita catastale dell'abitazione pari a 80.000 euro. (v) La detrazione si annulla per valori di reddito complessivo al netto della rendita catastale dell'abitazione che variano a seconda della struttura familiare.

Bibliografia

- M. BALDINI, P. BOSI, M. MATTEUZZI, *L'imposta sul reddito nel Disegno di legge sulla riforma del sistema tributario: aspetti di equità e di efficienza*, Materiali di discussione, CAPP, Università di Modena e Reggio Emilia, Luglio, 2002.
- P. BOSI, M.C. GUERRA, *Imposta personale, dote per i figli e strumenti di means testing*, in C. DE VINCENTI, R. PALADINI (a cura di), *Libro Bianco. L'imposta sul reddito delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie*, «Tributi», Supplemento 1, 2008, pp. 221-237.
- P. BOSI, M.C. GUERRA, *I tributi nell'economia italiana*, Il Mulino, Bologna, vari anni.
- S. BOTTARELLI, *La progressività dell'IRPEF*, Università di Siena, «Quaderni del Dipartimento di economia», 300/10, 2000.
- G. DE SANTIS, *Valutazioni sul costo economico dei figli in Italia*, Atti del Convegno *La bassa fecondità tra costrizioni economiche e cambio di valori* (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 15-16 maggio 2003), 1, pp. 135-165.
- C. DE VINCENTI, R. PALADINI (a cura di), *Libro Bianco. L'imposta sul reddito delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie*, «Tributi», Supplemento 1, 2008.
- F. DI NICOLA, R. PALADINI, *Le riforme IRPEF 2003-2005. Considerazioni e ipotesi di evoluzione*, WP SIEP 474, 2005.
- E. LONGOBARDI, V. PATRIZII, *La tassazione dei redditi familiari*, in N. ROSSI (a cura di), *La crescita ineguale 1981-1991*, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 191-261.
- V. PATRIZII, *La tassazione dei redditi familiari: approfondimenti*, in N. ROSSI (a cura di), *La crescita ineguale 1981-1991*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 325-342.
- C. POLLASTRI, *Una ipotesi di riforma graduale del sostegno alle responsabilità familiari*, in C. DE VINCENTI, R. PALADINI (a cura di), *Libro Bianco. L'imposta sul reddito delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie*, «Tributi», Supplemento 1, 2008, pp.377-384.
- G. PROTO, *Il sostegno monetario dei carichi familiari in Italia: alcuni fatti stilizzati*, in C. DE VINCENTI, R. PALADINI (a cura di), *Libro Bianco. L'imposta sul reddito delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie*, «Tributi», Supplemento 1, 2008, pp. 385-398.
- C. RAPALLINI, *Il quoziente familiare: una valutazione di un'ipotesi di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, WP SIEP 475, 2005.
- D. RIZZI, M. ZANETTE, *Politiche fiscali e di sostegno a carattere regionale per le famiglie con figli*, Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Scienze economiche, Nota di lavoro, 10, 2005, pp. 1-33.
- P. A. VAGLIASINDI, *Imposizione e famiglia: cumulo, detrazioni, splitting e quoziente familiare*, in C. DE VINCENTI, R. PALADINI (a cura di), *Libro Bianco. L'imposta sul reddito delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie*, «Tributi», Supplemento 1, 2008, pp. 411-422.

Abstract

The paper traces the evolution of the tax treatment of dependent family members in IRPEF, the Italian personal income tax, highlighting the features that remain constant over time. With regard to the legislation recently amended by the Stability Law 2013, we compute the equivalence scales that are implicit in the PIT and show the changes in the «fiscal cost» allowed for the presence of dependent family members.